



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio  
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina - Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 14 giugno 2019, in relazione al ricorso n. 2168, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il Ricorrente, titolare di un conto corrente e di un conto deposito titoli presso cui detiene n. 600 azioni dell'Intermediario odierno convenuto, rappresenta di essere stato indotto dall'Intermediario medesimo ad acquistare pacchetto azionario, mediante una serie di operazioni poste in essere tra il 2006 e il 2012, per un controvalore complessivamente investito pari a 86.335,98.

In merito a tale operatività il Ricorrente lamenta che le azioni di che trattasi gli sarebbero state proposte come un prodotto finanziario “*sicuro a basso rischio, dotato*

*di un notevole grado di liquidità e di alti rendimenti*”, della cui reale natura si sarebbe reso conto solo ad inizio 2015 allorché *“si recava in banca per rappresentare la propria esigenza di liquidità confidando di poter contare sullo svincolo delle azioni (Banca) in portafoglio; gli veniva, tuttavia risposto che doveva sottoscrivere un ordine di vendita che sarebbe stato cronologicamente successivo a quelli, già presenti, di altri soci e che la vendita poteva avvenire solo in presenza di soggetti interessati all’acquisto”*, per effetto del che, avendo necessità di disporre di liquidità, *“fu convinto a stipulare un mutuo chirografario di 85.000,00 euro, concesso a condizione dell’apposizione di un vincolo a latere sulle azioni”*.

Parte Ricorrente segnala, poi, che il contratto per la prestazione dei servizi d’investimento sottoscritto con l’Intermediario in data 6.10.2006 risulta essere solo parzialmente compilato e in esso è stato lasciato in bianco nella pagina di rilevazione dell’esperienza del cliente in materia di investimenti; altre anomalie sono rilevate anche con riguardo al contratto quadro sottoscritto in data 13.6.2008 in cui è presente un timbro riportante una diversa data. Per quanto riguarda la profilatura, segnala altresì che la prima è stata effettuata in sede di sottoscrizione del contratto quadro del 13.6.2008 e dalla stessa risulta un profilo di rischio *“medio”*, mentre dal questionario in data 24.12.2012 emerge un profilo di rischio *“medio basso-prudente”*.

Il Ricorrente ritiene che, in merito alla sopra indicata operatività finanziaria, l’Intermediario abbia violato gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, sia in sede di raccolta delle informazioni necessarie per la profilatura che al momento di proporre il prodotto senza rappresentarne le caratteristiche, essendo le azioni di che trattasi titoli illiquidi e altamente rischiosi non in linea con il suo profilo, all’uopo evidenziandone l’inadeguatezza anche con riguardo ai suoi obiettivi di investimento, conclusivamente formulando domanda di ristoro in misura pari al controvalore investito, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

2. Nelle deduzioni l’Intermediario *in primis* eccepisce l’incompetenza *ratione materiae* dell’ACF, sull’assunto che il ricorso in esame verta su questioni che riguardano i rapporti tra socio ed emittente e, dunque, senza prestazione di servizi di investimento. Viene, poi, eccepita la prescrizione di ogni pretesa di controparte con riferimento all’acquisto di azioni del 6 ottobre 2006, avendo il Ricorrente presentato

reclamo solo in data 18 dicembre 2017. Peraltro, tale primo acquisto sarebbe comunque avvenuto “*direttamente da altro azionista della Banca*” e, dunque, senza prestazione di attività di intermediazione.

Per ciò che attiene agli acquisti del 6 luglio 2011 e del 24 ottobre 2012, l’Intermediario dichiara che si è trattato dell’adesione ad operazioni di aumento del capitale a cui l’odierno Ricorrente si sarebbe determinato di propria iniziativa, sulla base della documentazione prevista per tale tipologia di operazioni e senza prestazione di servizi d’investimento, né valutazione di adeguatezza, al più potendosi ipotizzare quella di appropriatezza che, alla luce delle informazioni acquisite in sede di profilatura, avrebbe avuto esito positivo “*dal momento che lo stesso conosceva le azioni e aveva già maturato esperienza in materia di investimenti, anche a contenuto azionario*”.

Circa, infine, la natura illiquida delle proprie azioni, l’Intermediario dichiara che a partire dal 1° gennaio 2014 in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento e Consiglio Europeo, sarebbero state avviate attività finalizzate a facilitare le modalità di negoziazione su proprie azioni, senza tuttavia fornire specifici ragguagli in merito.

3. Il Ricorrente replica all’eccezione di prescrizione riferita all’operazione del 2006 sostenendo che l’azione di nullità, giustificata dalle plurime violazioni addebitate a controparte, è per sua natura imprescrittibile e, comunque, il *dies a quo* del termine prescrizionale decorrerebbe dal momento del verificarsi del danno, riportando giurisprudenza a supporto.

Per quanto attiene, poi, all’eccezione di incompetenza dell’ACF, tiene a puntualizzare che ciò che è stato contestato a controparte è la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in tema di prestazione di servizi d’investimento.

4. In sede di repliche finali l’Intermediario, riaffermate le precedenti argomentazioni, ribadisce la propria eccezione di intervenuta prescrizione di ogni pretesa afferente al primo acquisto, ritenendo inconferente la giurisprudenza prodotta da parte attorea.

## DIRITTO

1. L'eccezione preliminare sollevata dall'Intermediario, di inammissibilità dell'odierno ricorso per essere la controversia vertente esclusivamente sul "*rappporto societario intercorrente tra le parti*", non può essere accolta per la serie di motivi che questo Collegio ha già avuto modo di affermare in sede di esame di fattispecie analoghe, laddove si è espresso nei termini di seguito brevemente richiamati: "*la condotta della banca... può essere... oggetto di sindacato alla luce della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF, in quanto l'art. 84, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007 (al tempo vigente), rubricato "Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche", chiarisce che queste ultime anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento...*" (v., *ex multis*, decisioni nn. 584, 1044, 1102, 1109, 1190).

2. Quanto all'altra eccezione preliminare, di prescrizione di ogni pretesa con riguardo all'operazione conclusa nel 2006, in ragione del fatto che il reclamo del Ricorrente è datato 18 dicembre 2017, essa è invece fondata, anche in tal caso in coerenza con un consolidato orientamento di questo Collegio secondo cui, in fattispecie consimili, il *dies a quo* va computato dal momento del compimento della violazione e, dunque, dalla messa in esecuzione dell'operazione d'investimento (v., *amplius*, decisioni n. 221/18 e n. 237/18).

3. Venendo al merito con riguardo alle restanti operazioni d'investimento, dalle evidenze disponibili in atti emerge la fondatezza degli addebiti ascritti all'Intermediario, non risultando alcun elemento che possa ritenersi soddisfacente degli specifici obblighi di informativa prevista dalla normativa in tema di prestazione dei servizi d'investimento. D'altronde, questo Collegio ha in più occasioni ritenuto che la (mera) sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa relativa allo strumento finanziario sottoscritto è di per sé insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti su un intermediario, in quanto non idonei a dare conto del corretto adempimento degli "*obblighi di informazione che l'intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela*", non potendo "*l'intermediario (ancorché anche*

*emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] all'evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati"* (v. decisione n. 71 del 6.10.2017 e numerose altre successive, di tenore identico).

**4.** In merito alla valutazione di adeguatezza, occorre esaminare partitamente le operazioni di adesione agli aumenti di capitale del 2011 e del 2012. Quanto alla prima operazione, dalla documentazione in atti emergono elementi che inducono a ritenere che vi sia stata l'erogazione del servizio di consulenza, ove solo si consideri il ruolo attivo della Banca nel collocamento di propri titoli, sostanziantesi nel promuoverne l'acquisto e/o la sottoscrizione; il che risulta ancor più chiaro per l'operazione conclusa nel 2012, sulla base della documentazione contrattuale.

Quanto, poi, al questionario MiFid compilato nel 2008 esso risulta strutturalmente non idoneo allo scopo, dato che in esso risultano valorizzate solo informazioni finalizzate a testare le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria del cliente ma non anche la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento perseguiti. In ogni caso, a voler assumere il riferimento contenuto nell'esito della profilazione riferito ad un portafoglio dal rischio medio (nel 2008, e medio-basso nel 2012), esso risulta incongruente rispetto ai titoli di che trattasi che, in quanto azioni non quotate, sicuramente comportavano un livello di rischio superiore.

**6.** Stante quanto sopra rilevato e conclusivamente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere in capo al Ricorrente il diritto di essere risarcito del danno occorso per effetto dalle esposte violazioni della normativa di settore, poste in essere dall'Intermediario.

Venendo alla relativa quantificazione - al netto del primo acquisto del 6.10.2006, per il quale risulta prescritto ogni diritto, per quanto sopra rilevato - essa, in base all'importo investito, risulta pari a 53.613,00 euro. Occorre, altresì, considerare che tali azioni sono presenti sul mercato HI-MTF ad un prezzo di riferimento allo stato pari a 157,00 euro, a fronte tuttavia di scambi estremamente rarefatti, il che rende tale prezzo non adeguatamente espressivo dell'effettivo valore del titolo. Ciò essendo e stante l'assenza di altri parametri di riferimento, questo Collegio ritiene di procedere in via equitativa, commisurando il ristoro concesso in questa sede al 50%

della somma complessivamente investita, come sopra specificata, per un totale dunque di 26.806,50 euro che, rivalutato, si attesta a euro 27.878,24, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento a Parte Ricorrente la somma rivalutata di € 27.878,24, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi